COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 aprile 1999.

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Alla ripresa pomeridiana della seduta.

Aleffi, Angelini, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Bressa, Brunetti, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Danese, Teresio Delfino, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Gnaga, Jervolino Russo, Lento, Maccanico, Malgieri, Mangiacavallo, Mattarella, Mattioli, Melandri, Melograni, Morgando, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Ranieri, Risari, Rodeghiero, Salvati, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco, Vita.

Trasmissione dal Senato.

In data 26 aprile 1999 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti progetti di legge:

S. 3141. — BENEDETTI VALENTINI e GRAMAZIO; DE MURTAS ed altri; DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL GOVERNO; GRAMAZIO: « Disposizioni per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea » *(approvato , in un testo unificato, dalla VII Commissione permanente della Camera e modificato dalla VII Commissione permanente del Senato)* (811-1916-1984-2251-B);

S. 3312. — « Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco » *(approvato dal Senato)* (5955);

S. 2934. – « Disposizioni in materia di giustizia amministrativa » *(approvato dal Senato)* (5956).

Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di una proposta di legge.

Il deputato Prestigiacomo ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

PRESTIGIACOMO: « Modifica all'articolo 609-*bis* del codice penale concernente il reato di violenza sessuale » (5917).

La proposta di legge sarà, pertanto, cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

BAGLIANI: « Disposizioni in materia di emolumenti ed incarichi in ambito pubblico » (5318) *Parere delle Commissioni II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

S. 3596. – Senatori BONFIETTI e UCCHIELLI: « Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona » *(approvato dalla I Commissione permanente del Senato)* (5941) *Parere delle Commissioni II, III, V, VI (*ex *articolo 73, comma 1*-bis *del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria*) *e IX*;

II Commissione (Giustizia):

CÈ ed altri: « Disposizioni concernenti il divieto delle pratiche di mutilazione sessuale » (5819) *Parere delle Commissioni I, V e XII (*ex *articolo 73 comma 1*-bis *del regolamento)*;

GRIMALDI ed altri: « Nuove norme sulla competenza della Corte di cassazione ed istituzione del Consiglio giudiziario presso la stessa Corte » (5837) *Parere delle Commissioni I e V*;

ALBANESE ed altri: « Disposizioni per la lotta contro la tratta di esseri umani » (5881) *Parere delle Commissioni I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

VIII Commissione (Ambiente):

LORENZETTI ed altri: « Proroga del termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale » (5939) *Parere delle Commissioni I e X (*ex *articolo 73 comma 1*-bis *del regolamento)*;

X Commissione (Attività produttive):

SAIA e GERARDINI: « Norme per la regolamentazione degli apparecchi elettrici ed elettronici, automatici e semiautomatici, per il gioco di fortuna a vincita controllata denominato "videopoker" » (5863) *Parere delle Commissioni I, II (*ex *articolo 73, comma 1*-bis *del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e VI*;

XII Commissione (Affari sociali):

MUSSI ed altri: « Norme in materia di iniziative sociali per la gestione e la mediazione dei conflitti » (5786) *Parere delle Commissioni I, II e V*;

Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti):

TOSOLINI: « Norme per la limitazione delle emissioni acustiche degli eli cotteri » (5820) *Parere delle Commissioni, I, V e XIV*.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 marzo 1999 sono state pubblicate le seguenti direttive CE e raccomandazioni CECA, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GUCE L 66) – *alla XII Commissione;*

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GUCE L 66) – *alla XII Commissione;*

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria (GUCE L 66) – *alla XIII Commissione;*

Direttiva 1999/10/CE della Commissione, del 16 marzo 1999, che introduce deroghe alle disposizioni di cui all'articolo 7 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio

per quanto riguarda l'etichettatura dei prodotti alimentari (GUCE L 69) – *alla XII Commissione;*

Direttiva 1999/11/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico i principi di buona pratica di laboratorio di cui alla direttiva 87/18/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GUCE L 77) – *alla XII Commissione;*

Direttiva 1999/12/CE della Commissione, dell'8 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico per la seconda volta l'allegato della direttiva 88/320/CEE del Consiglio concernente l'ispezione e la verifica della buona prassi di laboratorio (BPL) (GUCE L 77) – *alla XII Commissione;*

Direttiva 1999/20/CE del Consiglio, del 22 marzo 1999, che modifica le direttive 70/524/CEE relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali, 82/471/CEE relativa a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali, 95/53/CE che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale e 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti e intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali (GUCE L 80) – *alla XIII Commissione.*

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 31 marzo 1999 sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari, che sono state deferite, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già deferiti alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 14/1999, del 18 gennaio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 85/374/CEE del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture (GUCE C 58) – *alla VI Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 15/1999, del 25 gennaio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo, che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (GUCE C 58) – *alla III Commissione;*

Posizione comune (CE) n. 16/1999, dell'8 febbraio 1999, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 67/548/CEE per quanto riguarda l'etichettatura di talune sostanze pericolose in Austria e in Svezia (GUCE C 58) – *alla X Commissione;*

(COM(1999)38) – Proposte della Commissione relative alla fissazione dei prezzi per taluni prodotti agricoli (1999/2000) (GUCE C 59) – *alla XIII Commissione;*

(COM(1999)4) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/117/CEE riguardante le misure di protezione dalle zoonosi specifiche e la lotta contro agenti zoonotici specifici negli animali e nei prodotti di origine animale allo scopo di evitare focolai di infezioni e intossicazioni alimentari (GUCE C 63) – *alla XII Commissione;*

(COM(1999)21) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo

al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica (GUCE C 64) – *alle Commissioni VIII e X;*

(COM (1999) 3 – 1999/0012 (COD)) Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di trasferta dei lavoratori dipendenti cittadini di un paese terzo nell'ambito di una prestazione di servizi oltrefrontiera (GUCE C 67) – *alla I Commissione;*

(COM (1999) 3 – 1999/0013 (CNS)) Proposta di direttiva del Consiglio che estende ai cittadini di un paese terzo stabiliti all'interno della Comunità la libertà di prestare servizi oltrefrontiera (GUCE C 67) – *alla I Commissione;*

(COM (1999) 63) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 2597/97, che fissa le disposizioni complementari dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per quanto riguarda il latte alimentare (GUCE C 70) – *alla XIII Commissione;*

(COM (1999) 44) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo speciale europeo (GUCE C 74) – *alle Commissioni V e XI;*

(COM (1999) 55) – Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (GUCE C 78) – *alla XIII Commissione;*

(COM (1999) 66) – Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO2) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove (GUCE C 83) – *alla X Commissione;*

(COM (1999) 67) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GUCE C 83) – *alla VIII Commissione;*

(COM (1999) 73) – Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale (GUCE C 83) – *alla VIII Commissione;*

(COM (1999) 13) – Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio che fissa le modalità di attuazione delle azioni di cooperazione allo sviluppo che contribuiscono all'obiettivo generale di sviluppo e consolidamento della democrazia e dello stato di diritto nonché a quello del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (GUCE C 89) – *alla III Commissione;*

(COM (1999) 40) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 80/181/CEE sul ravvicinamento delle legislazione degli Stati membri relative alle unità di misura (GUCE C 89) – *alla X Commissione;*

(COM (1999) 32) – Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione anticastro anteriore dei veicoli a motore e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GUCE C 89) – *alla IX Commissione.*

Trasmissione dal ministro dei trasporti e della navigazione.

Il ministro dei trasporti e della navigazione, con lettera in data 22 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la relazione sullo stato di attuazione dei piani di ristrutturazione delle aziende in gestione commissariale governativa, affidate ai sensi del comma 1 della citata legge alle Ferrovie dello Stato S.p.A.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro di grazia e giustizia.

Il ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso ai sensi dell'articolo 6-*ter* della legge 23

dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, aggiornata al secondo semestre 1998.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 27 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426, taluni programmi di intervento di cooperazione autorizzati con apposita procedura d'urgenza.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-*bis* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 8 della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla I Commissione:

nn. 130403, 130407.

Trasmissione da Ministeri.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, copia dei seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi ministeri per il 1999, che sono tutti deferiti alla V Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni:

decreto n. 130245 del ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

decreto del 23 febbraio 1999 del ministro dei trasporti e della navigazione *(alla IX Commissione)*.

Richiesta ministeriale di parere parlamentare.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 aprile 1999, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche alle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per la parte relativa all'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).

Tale richiesta è deferita, d'intesa con il Presidente del Senato, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla Commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59, che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 maggio 1999.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 3599 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PEREQUAZIONE, RAZIONALIZZAZIONE E FEDERALISMO FISCALE (APPROVATO DAL SENATO) *(5858)*

(A.C. 5858 – sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Interventi strutturali per la perequazione del prelievo fiscale).

1. In considerazione dell'esigenza di consentire l'emersione di redditi sottratti ad imposizione e di garantire l'equilibrata ridistribuzione del prelievo tra i contribuenti, il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti al riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi, tenuto conto degli effetti conseguiti nell'ambito della lotta all'evasione fiscale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) ai fini di quanto previsto alla lettera *a),* tra gli strumenti di lotta all'evasione ed all'elusione fiscale deve essere inclusa la previsione di controllo di merito almeno una volta ogni due anni per i contribuenti con fatturato superiore a 50 miliardi di lire e almeno una volta ogni quattro anni per quelli con fatturato complessivo tra 10 e 50 miliardi di lire in concomitanza con l'entrata a regime degli studi di settore;

c) utilizzo del maggior gettito di cui alla lettera *a)* in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti, con priorità ai titolari di redditi compresi negli scaglioni più bassi, mediante modifiche delle aliquote, delle detrazioni, delle deduzioni o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette, nonché in misura residuale mediante l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità di attuazione fissate con i decreti legislativi, e con la costituzione di un apposito fondo nel bilancio di previsione dello Stato, nel quale iscrivere il maggior gettito oggetto della restituzione. Nella determinazione delle nuove aliquote, detrazioni e deduzioni nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette si avrà particolare riguardo alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie con componenti affetti da *handicap* o di età superiore agli anni settanta e a quelle con figli a carico disoccupati;

d) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla lettera *a)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Il Documento di programmazione economico-finanziaria indica l'importo massimo del fondo di cui al comma 1, lettera *c),* utilizzabile nell'esercizio succes-

sivo. Detto fondo sarà comunque utilizzato nel limite delle somme autoliquidate. Nell'esercizio ancora successivo l'importo massimo di cui al primo periodo sarà integrato di una somma corrispondente alle eventuali maggiori somme autoliquidate rispetto a quanto indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni permanenti.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal presente articolo e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. Al comma 3 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

6. Al comma 1 dell'articolo 94 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

7. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, le parole: « al periodo d'imposta successivo » sono sostituite dalle seguenti: « ai periodi d'imposta successivi, comunque non oltre il quarto ».

8. Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: « entro il termine di decadenza di diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro il termine di decadenza di quarantotto mesi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 23. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

(Interventi per i rimborsi dei crediti d'imposta e la perequazione del prelievo fiscale).

1. Al fine di utilizzare le maggiori risorse finanziarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale a favore dei contribuenti mediante la restituzione dei crediti d'imposta IRPEF e la riduzione dell'addizionale regionale dell'IRPEF, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di una procedura di determinazione del maggior gettito introitato, su base regionale, derivante dalla lotta all'evasione fiscale, scorporando dall'incremento di gettito, rispetto all'anno precedente, delle imposte sui redditi autoliquidate gli effetti dell'andamento delle grandezze macroeconomiche e degli interventi normativi;

b) restituzione del maggior gettito conseguito a livello regionale, di cui alla lettera *a)*, nei confronti dei contribuenti che hanno domicilio fiscale nella regione, destinandolo ai rimborsi dei crediti d'imposta sui redditi delle persone fisiche, in via prioritaria, e alla modifica delle aliquote, delle deduzioni e delle detrazioni;

c) applicazione della procedura di determinazione del maggior gettito di cui alla

lettera *a)* a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, comma 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

1. 62. Molgora, Frosio Roncalli.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2000 l'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica in ragione di due aliquote rispettivamente del 20 per cento e del 35 per cento.

2. Il Governo è delegato a determinare con appositi provvedimenti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il volume di imponibile su cui insistono le due aliquote, prevedendo in ogni caso che l'aliquota più elevata non si può applicare ai redditi inferiori a lire 35 milioni annui, con previsione di un abbattimento alla base per un minimo vitale da determinarsi e comunque non inferiore all'attuale reddito in esenzione e di un volume per oneri deducibili non superiore a lire 10 milioni annui. Nessun limite è previsto per le deduzioni di spese mediche e di assistenza sociale individuate e documentate.

3. Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è abrogato.

Segue compensazione del gruppo Alleanza Nazionale

1. 34. Carlo Pace, Armani, Contento, Fino, Giovanni Pace, Marengo, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a ridurre le aliquote dell'IRPEF in funzione della riduzione della evasione fiscale, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) assumendo come maggior gettito dell'IRPEF conseguente alla riduzione dell'evasione, l'eventuale maggior gettito, prendendo in base l'anno 1998, depurato dell'inflazione e dell'incremento del PIL, dell'IRPEF stessa;

b) riducendo le aliquote IRPEF utilizzando il maggior gettito in misura da conservare l'attuale rapporto fra le aliquote stesse, costituendo altresì nel bilancio di previsione dello Stato un apposito fondo nel quale iscrivere il maggior gettito.

1. 33. Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il Governo è delegato ad emarare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) fissare un importo da riferire alla previsione di maggior gettito, rispetto all'anno precedente, derivante dalla lotta all'evasione fiscale, al netto degli incrementi delle imposte sui redditi, dovuti all'andamento delle grandezze macroeconomiche e agli interventi normativi;

b) conseguentemente, ridurre le aliquote vigenti per la determinazione dell'imposta lorda, modificare detrazioni e deduzioni e scaglioni di imposta, utilizzando l'importo di cui al precedente punto *a)* con effetto dal primo anno di entrata in vigore del decreto legislativo;

c) autorizzare il Ministro delle Finanze a emanare ogni anno, dopo il primo, un proprio decreto con il quale corregge in più o in meno le aliquote modificate come al punto *b)* in relazione all'importo che sarà effettivamente recuperato dalla lotta all'evasione, per eliminarne le differenze rispetto a quello previsto come al precedente punto *a)*;

d) una parte dell'importo recuperato dalla lotta all'evasione sarà destinata alla concessione di crediti di imposta in favore di quegli operatori economici conduttori di aziande ubicate nella fascia adriatica che avessero subito danni conseguenti ad azioni belliche. Il credito di imposta non potrà essere superiore al valore del danno subito ed il suo importo sarà dedotto in caso di risarcimento di danni bellici.

1. 54. Giovanni Pace, Antonio Pepe, Contento, Marengo, Fino, Carlo Pace, Armani.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: ad imposizione *aggiungere le seguenti:* , di accelerare i tempi di rimborso dei crediti di imposta, esclusi dalla compensazione fino alla loro totale estinzione.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera c), *sostituire le parole:* in misura prevalente mediante la sua restituzione ai contribuenti *con le seguenti:* dando priorità ai rimborsi dei crediti d'imposta fino ad esaurimento e destinando le rimanenti risorse.

1. 61. Molgora, Frosio Roncalli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole da: è delegato *fino a:* imposte sui redditi *con le seguenti:* è impegnato a presentare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un disegno di legge teso alla diminuzione della pressione delle imposte sui redditi in particolare nei confronti dei lavoratori dipendenti compresi nei primi tre scaglioni.

1. 13. Giordano, Bonato.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: nove *con la seguente:* undici.

1. 35. Carlo Pace, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento.

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: tenuto conto *aggiungere le seguenti:* dei risparmi conseguiti nel bilancio dello Stato per il calo del costo interessi del debito pubblico e compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal piano di stabilità approvato dall'Unione europea

1. 24. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) la determinazione del maggior gettito conseguente alla lotta all'evasione è compiuta secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90.

Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), *sostituire le parole:* la sua restituzione *con le seguenti:* la restituzione della quota disponibile.

1. 38. Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Al comma 1, lettera a), *sostituire le parole da:* scorporando *sino alla fine della lettera con le seguenti:* che consenta di misurare altresì l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Amministrazione finanziaria, basata sul raffronto sistematico per

ciascun esercizio finanziario degli avvisi di accertamento emessi con le riscossioni effettuate sia in dipendenza di adesioni spontanee sia in ottemperanza alle fasi o gradi del contenzioso tributario.

1. 47. Armani, Carlo Pace, Giovanni Pace, Contento, Antonio Pepe, Fino.

Al comma 1, lettera a) *sostituire le parole da:* rispetto all' *fino a:* autoliquidata *con le seguenti:* accertato sul titolare delle imposte sui redditi autoliquidate nell'anno precedente.

1. 14. Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera a) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* che comportino modifiche delle basi imponibili, dalle aliquote o dei tempi di riscossione.

1. 15. Giordano, Bonato.

Al comma 1, dopo la lettera a), *aggiungere la seguente:*

a-bis) previsione di una procedura di determinazione del risparmio di spesa derivante da interventi di razionalizzazione della spesa pubblica.

Conseguentemente alla lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* lettera *a) aggiungere le seguenti:* a-*bis).*

1. 25. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* alla lettera *a) aggiungere le seguenti:* deve essere effettuato in base al recupero dell'evasione nelle singole regioni.

1. 66. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giorgetti Giancarlo.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* in misura prevalente *fino a:* degli scaglioni delle imposte dirette, *con le seguenti:* in favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati titolari di redditi compresi nei primi tre scaglioni, mediante abbattimento delle aliquote di almeno del 3 per cento delle detrazioni e delle deduzioni

1. 17. Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sostituire le parole da:* in misura prevalente s*ino a:* modifiche delle aliquote *con le seguenti:* in favore di tutti i contribuenti, mediante significative riduzioni delle aliquote.

1. 7. Volontè, Tassone.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* ai contribuenti, *aggiungere le seguenti:* con particolare riferimento alla possibilità di elevare le detrazioni fiscali in favore dei pensionati al minimo, dei pensionati sociali e ai lavoratori e alle lavoratrici stagionali, precari e part-time.

1. 26. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* priorità *aggiungere la seguente:* e con prevalenza.

1. 46. Pistone.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, dopo le parole:* ai titolari di redditi, *aggiungere le altre:* da lavoro dipendente e da pensioni.

1. 18. Giordano, Bonato.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, dopo la parola:* modifiche, *aggiungere le seguenti:* in riduzione.

1. 27. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, dopo le parole*: delle aliquote, *aggiungere le seguenti:* proporzionali agli scaglioni esistenti.

1. 28. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole:* o dei limiti degli scaglioni delle imposte dirette nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), *secondo periodo, sopprimere le parole:* nonché dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette.

1. 37. Carlo Pace, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, sopprimere le parole da:* nonché in misura residuale *fino a:* articolo 2, comma 1,

1. 16. Giordano, Bonato.

Al comma 1 lettera c), *primo periodo, sostituire le parole:* decreti legislativi *con le seguenti:* leggi regionali.

1. 65. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *primo periodo, aggiungere in fine le parole:* distinto regione per regione pari al recupero dell'evasione nella regione stessa.

1. 64. Molgora, Ballaman, Frosio Roncalli, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* numerose, alla famiglia monoreddito, *con le seguenti:* con reddito complessivo compreso nei primi tre scaglioni.

1. 19. Giordano, Bonato.

Al comma 1 lettera c), *secondo periodo, dopo le parole:* anni settanta *aggiungere le seguenti:* privi di reddito, ovvero titolari di pensioni di importo non superiore a lire 7.200.000 annue.

1. 50. Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Fino, Armani, Marengo.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, sostituire le parole:* e a quelle con figli a carico disoccupati *con le seguenti:* , a quelle con figli a carico disoccupati*:* nonché ai titolari di imprese individuali, ai soci di società di persone ed ai professionisti che non siano assoggettati al regime di contabilità ordinaria, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge decreto-legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

1. 36. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* nonché agli anziani ospiti di case di ricovero con riferimento alle rette pagate dall'anziano stesso ovvero da un parente o affine entro il 30 grado che contribuisce al pagamento della retta per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto ospitato.

1. 51. Antonio Pepe, Contento, Giovanni Pace, Carlo Pace, Armani, Marengo, Fino.

Al comma 1, lettera c), *secondo periodo, aggiungere in fine le parole:* per queste ultime a condizione che i figli disoccupati

non abbiano rifiutato impieghi in lavori socialmente utili o di pubblica utilità di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modificazioni ovvero qualunque altra offerta di lavoro.

1. 59. Pagliarini, Molgora.

Al comma 1, lettera c), *aggiungere in fine il seguente periodo:* . In ogni caso le modifiche applicate ad aliquote, detrazioni e limiti di scaglioni non produrranno per nessun contribuente aggravio di imposta.

1. 52. Possa, Conte.

Al comma 1, dopo la lettera c) *aggiungere la seguente:*

c-bis) ai fini dell'attuazione delle nuove aliquote, detrazioni, deduzioni o dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette a favore delle famiglie con figli a carico disoccupati1 si applicano le disposizioni di cui alle lettere *a), b), c)* e d-bis) del comma 1, articolo 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223.

1. 60. Pagliarini, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera c), *aggiungere la seguente:*

c-bis) Si provvedera inoltre all'elevazione del limite di detraibilità degli oneri previsti dall'articolo 13-*bis,* comma 1, lettera *f),* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

1. 43. Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1. 42. Carlo Pace, Contento, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-*bis*. Applicazione delle nuove aliquote, detrazioni deduzioni o dei nuovi limiti degli scaglioni delle imposte dirette ai datori di lavoro privati, il luogo delle famiglie con figli a carico disoccupati, qualora i medesimi procedano ad assumere, anche con contratti di lavoro part-time, i figli disoccupati di cui alla precedente lettera *b).*

1. 58. Pagliarini, Molgora.

Sopprimere il comma 2.

1. 32. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 2 sopprimere il primo e il secondo periodo.

1. 20. Giordano, Bonato.

Al comma 2, dopo le parole: economico-finanziaria *aggiungere ovunque ricorrano le seguenti parole:*, o la sua nota di variazione,

1. 68. Governo.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: autoliquidate *con le seguenti:* accertate in via definitiva

1. 41. Carlo Pace, Fino, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola autoliquidate *con le seguenti:* incassate.

1. 63. Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: autoliquidate *con le seguenti:* acquisite alle entrate erariali.

1. 40. Carlo Pace, Marengo, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: diminuite della quota destinata al potenziamento dell'Amministrazione finanziaria a norma dell'articolo 7, comma 4, del decreto legge 27 aprile 1990, n.90, mediante una riduzione proporzionale delle somme da restituire a norma dei decreti legislativi di cui alla lettera *b)* del comma 1 del presente articolo ed al comma 1 dell'articolo 2.

1. 39. Carlo Pace, Giovanni Pace, Antonio Pepe, Armani, Contento, Fino, Marengo.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* alla competente Commissione parlamentare per l'aquisizione del parere obbligatorio e vincolante.

1. 8. Volontè, Tassone.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* alla competente Commissione parlamentare per l'acquisizione del parere obbligatorio.

1. 6. Manzione, Acierno, Angeloni, Rubino.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* per il parere vincolante, alle competenti Commissioni parlamentari.

1. 67. Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 3 sostituire le parole da: al Parlamento *sino alla fine del comma con le seguenti:* per l'espressione del parere vincolante, alle competenti commissioni parlamentari..

1. 31. Berruti, Conte, Armosino, Crimi, De Luca, Leone, Tremonti, Viale.

Al comma 3 dopo le parole: del parere, *aggiungere la seguente:* vincolante.

1. 21. Giordano, Bonato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega; le Commissione parlamentari competenti si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

1. 44. Piccolo, Repetto, Frigato, Guarino, Pistone, Rubino.

Al comma 3 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Commissioni parlamentari si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

1. 11. Volontè, Tassone, Rubino.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 12.** Volontè, Tassone.

Sopprimere il comma 4.

*** 1. 22.** Giordano, Bonato.

Al comma 4 sostituire le parole due anni *con le seguenti:* un anno.

1. 9. Volontè, Tassone.

Sopprimere i commi 5, 6 e 7.

1. 69. Governo.

COMPENSAZIONI

Compensazione del Gruppo Alleanza nazionale

All'onere derivante dal presente emendamento si provvede fino a concorrenza per ciascuno degli anni 1999-2000-2001 mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 utilizzando in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri al netto delle regolazioni debitorie.

(A.C. 5858 – sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Modifiche alla disciplina dei redditi di impresa).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la modifica delle disposizioni concernenti le imposte sui redditi applicabili alle imprese individuali e alle società di persone, in regime di contabilità ordinaria, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) tassazione separata, con aliquota allineata a quella prevista per le persone giuridiche, della parte dei redditi d'impresa soggetta al regime di cui all'articolo 5, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) dei residui redditi di impresa, eccedenti la predetta parte;

b) prevedere, per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 1° gennaio 2000 la facoltà per il contribuente di richiedere:

1) la separazione dell'imposizione sui menzionati soggetti da quella dell'imprenditore, dei collaboratori familiari e dei soci;

2) l'assoggettamento del reddito di impresa ad imposta proporzionale, con applicazione dello stesso regime previsto per le persone giuridiche;

3) l'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone fisiche dei redditi corrisposti dall'impresa all'imprenditore, ai collaboratori familiari e ai soci, con applicazione del credito di imposta per l'imposta assolta dall'impresa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si attuano nel limite delle residue disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'acquisizione del parere, che viene espresso con la procedura di cui all'articolo 3, commi 14 e seguenti, della citata legge n. 662 del 1996, e successive modificazioni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi, e previo parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.colo 3, comma 13, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere emanate, con uno o più decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.

5. All'articolo 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *b)*, dopo le parole: « rispetto alle corrispondenti voci risultanti